

LIBERA

Le assicurazioni sociali

Stato 1° gennaio 2015

Colophon

Editrice

Libera SA
Aeschengraben 10
Casella postale
4010 Basilea
Telefono +41 61 205 74 00
Telefax +41 61 205 74 99

Libera SA
Stockerstrasse 34
Casella postale
8022 Zurigo
Telefono +41 43 817 73 00
Telefax +41 43 817 73 99

Redazione e ordinazioni

Redazione: Irmgard Germann, MA, Andrea M. Trüssel, lic. iur.,
e Michael Gossmann, attuario ASA
Ordinazioni: info@libera.ch, telefono +41 43 817 73 00

Ringraziamo tutte le autorità federali e cantonali interpellate per il loro sostegno nella rielaborazione di questo opuscolo.

Questo opuscolo viene pubblicato in lingua tedesca, francese, inglese e italiana.

Libera non si assume alcuna responsabilità circa l'esattezza e la completezza del contenuto.
Chiusura redazionale: 19 novembre 2014.

Copyright by Libera SA

Sommario

	Il principio dei tre pilastri	2
LAVS	Assicurazione vecchiaia e superstiti	4
LAI	Assicurazione invalidità.....	7
LPC	Prestazioni complementari dell'AVS e dell'AI.....	8
LPP	Previdenza professionale per vecchiaia, invalidità e superstiti.....	9
Pilastro 3a	Previdenza vincolata con privilegi fiscali.....	13
LADI	Assicurazione contro la disoccupazione e indennità in caso d'insolubilità.....	15
LIPG	Indennità perdita di guadagno / assicurazione maternità	17
LAM	Assicurazione militare.....	18
LAINF	Assicurazione infortuni.....	19
LAMal	Assicurazione malattia	20
LAFam	Assegni familiari.....	21
LPGA	Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali.....	22
	Accordi bilaterali	22
	Riassunto delle assicurazioni sociali.....	23
	Fonti legislative	24

Il principio dei tre pilastri

In Svizzera la previdenza per la vecchiaia, per l'invalidità e per il decesso funziona a differenti livelli, nell'ambito di diverse assicurazioni sociali, coordinate le une con le altre.

Primo pilastro

Il primo pilastro concerne l'assicurazione vecchiaia e superstiti e l'assicurazione invalidità obbligatorie (AVS/AI). Queste due assicurazioni coprono, conformemente alle disposizioni legali, il minimo vitale degli assicurati nella vecchiaia o in caso d'invalidità. In caso di decesso, le assicurazioni versano le prestazioni ai superstiti.

Poiché sovente nella pratica le rendite versate non permettono il raggiungimento di quest'obiettivo, i Cantoni assegnano le cosiddette prestazioni complementari, cioè delle prestazioni supplementari, a seconda dei bisogni dei beneficiari di prestazioni AVS/AI. L'AVS e l'AI sono delle assicurazioni per la popolazione, a favore di tutte le persone domiciliate o che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera.

Secondo pilastro

Lo scopo di quest'assicurazione è quello di permettere in modo adeguato il mantenimento del tenore di vita abituale per i lavoratori. Al fine di costituire un capitale di vecchiaia e permettere la copertura rischio, la legge (LPP) prevede un'assicurazione minima obbligatoria, secondo la quale dei contributi sono prelevati dallo stipendio, fino a concorrenza di un importo massimo determinato.

Poiché normalmente l'assicurazione minima non permette di raggiungere l'obiettivo prefisso delle prestazioni, in pratica si ricorre sovente a soluzioni più estese.

Terzo pilastro

Una previdenza più completa ed estesa può essere realizzata nell'ambito del risparmio individuale presso le banche e le compagnie d'assicurazione. Il legislatore incoraggia il risparmio a scopo previdenziale permettendo la deduzione dei premi pagati alla previdenza vincolata (il cosiddetto 3° pilastro), la quale non permette di disporre liberamente del capitale accumulato.

Previdenza statale

Previdenza professionale

Previdenza privata

1° pilastro

2° pilastro

3° pilastro

Minimo esistenziale

Mantenimento del tenore di vita attuale

Complemento individuale

AVS/AI

Prestazioni complementari

2a Parte obbligatoria LPP/LAINF

2b Parte facoltativa

3a Previdenza vincolata

3b Previdenza libera

Assicurazione vecchiaia e superstiti

Le rendite AVS/AI vengono adeguate ogni due anni in base all'andamento dell'indice misto, corrispondente alla media aritmetica tra l'indice dei salari e l'indice dei prezzi. Con effetto il 1° gennaio 2015 il Consiglio federale adegua le rendite AVS e AI aumentandole leggermente, così come l'importo per il fabbisogno vitale nelle prestazioni complementari.

Obiettivo e scopo

Assicurare il minimo vitale agli anziani ed ai superstiti.

Persone assicurate

Tutte le persone domiciliate in Svizzera o che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera, come pure (in casi particolari) le persone che svolgono un'attività lavorativa all'estero per un datore di lavoro svizzero.

Base per il calcolo dei contributi

Salariati

Reddito complessivo da attività lucrativa (= totalità delle retribuzioni ricevute in rapporto con il contratto di lavoro). I datori di lavoro sono legalmente tenuti a dedurre dal salario la parte dei contributi prescritta e a versarla alla Cassa di compensazione.

I redditi esigui fino a CHF 2300 all'anno possono, facoltativamente, essere assoggettati all'obbligo contributivo (questo non vale per il personale domestico). Per le persone fino al 25° anno d'età compreso con reddito fino a un massimo di CHF 750 all'anno («attività svolte per arrotondare la paghetta»), il conteggio dei contributi verrà fatto solo su loro richiesta.

Indipendenti

Reddito derivante da attività lucrativa indipendente ridotto delle deduzioni previste per legge. I contributi saranno ricalcolati in base al reddito attuale nell'anno di contribuzione.

Beneficiari AVS con attività lucrativa

I beneficiari AVS che svolgono un'attività lucrativa indipendente, versano contributi sul reddito derivante da detta attività lucrativa solo per la parte che per ogni datore di lavoro supera CHF 1400 al mese, risp. CHF 16800 all'anno. Le componenti del reddito eccedenti questo limite sono soggette all'AVS, all'AI e all'IPG, ma non all'AD.

Persone senza attività lucrativa

Il livello dei contributi sarà calcolato in base all'attuale reddito da pensione e dal patrimonio nell'attuale anno di contribuzione. L'obbligo di pagamento dei contributi si estingue dopo il raggiungimento dei 64 anni per le donne e dei 65 anni per gli uomini. I coniugati senza attività lavorativa sono esentati dall'obbligo di contribuzione, se il coniuge che esercita un'attività lavorativa ha versato almeno il doppio dell'importo minimo previsto.

Accreditati educativi e assistenziali

Per il calcolo delle rendite vengono presi in considerazione anche gli accrediti per compiti assistenziali ed educativi. Questi accrediti sono supplementi del reddito proveniente dal lavoro determinante per il calcolo delle rendite, non sono delle prestazioni di denaro effettive. Il diritto agli accrediti per compiti assistenziali deve essere fatto valere ogni anno.

Finanziamento/contributi

I contributi per l'AVS/AI/IPG sono calcolati globalmente e prelevati in un unico importo.

Salariati

AVS	8,4 %
AI	1,4 %
IPG	0,5 % (fino al 31.12.2015)

Totale 10,3 %

I contributi AVS/AI/IPG sono pagati pariteticamente per metà cadauno dal datore di lavoro e dal dipendente (5,15 % per parte).

Indipendenti

AVS	7,8 %
AI	1,4 %
IPG	0,5 % (fino al 31.12.2015)

Totale 9,7 %

Per redditi da attività lucrativa

- da CHF 56400 a CHF 9400 è in vigore una scala decrescente dal 9,202 % fino al 5,223 %, ma al minimo CHF 480,
- al di sotto di CHF 9400 un minimo di CHF 480.

Persone senza attività lucrativa

I contributi per AVS, AI e IPG a seconda dell'entità dei patrimoni e dei redditi da rendite (in CHF/anno): minimo 480, massimo 24000.

Contributi statali

Nel 2013, circa il 25,5 % delle entrate annue è stato finanziato dall'ente pubblico. Questa quota si compone di assegnazioni della Confederazione e dei Cantoni, di cessioni derivanti dalle entrate dell'IVA e dai proventi derivanti dalla tassa sulle case da gioco.

Prestazioni assicurative (selezione)

Le pensioni annue ordinarie per le parti assicurate con un periodo completo di contributi dai 64 anni d'età (per le donne) o dai 65 anni (per gli uomini).

Genere di rendita	Min. CHF	Max. CHF
Rendita di vecchiaia	14 100	28 200
Le due pensioni dei coniugi		42 300
Rendita per vedove/vedovi	11 280	22 560
Rendita per orfani e per figli	5 640	11 280
Rendita completa per orfani e per figli	8 460	16 920
Assegno per grandi invalidi di grado lieve/medio/elevato in ospizio o a casa	2 820/7 056/11 280	

Prelievo anticipato o posticipo della rendita di vecchiaia

Nel contesto dell'età flessibile di vecchiaia, le donne e gli uomini possono anticipare o posticipare il prelievo della rendita di vecchiaia come segue:

- anticipo di 1 oppure di 2 anni interi (non è possibile l'anticipo di singoli mesi) oppure
- ritardo di 1 fino ad un massimo di 5 anni.

La riduzione in caso di prelievo anticipato della rendita ammonta per un anno al 6,8% e per due anni al 13,6%. In caso di posticipo la rendita di vecchiaia aumenta di un supplemento mensile (al massimo del 31,5%). Durante il periodo dopo aver posticipato il prelievo si può chiedere liberamente il versamento della rendita.

Prospettive

Il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio relativo alla riforma «Previdenza per la vecchiaia 2020». Il punto centrale della riforma è il mantenimento del livello delle prestazioni.

Assicurazione invalidità

Obiettivo e scopo

(Re)integrazione degli assicurati nell'attività lavorativa. Assicurazione del minimo vitale agli invalidi ed alle loro famiglie.

Persone assicurate

Cfr. AVS (pagina 4).

Base per il calcolo dei contributi

Cfr. AVS (pagina 4).

Finanziamento/contributi

Cfr. AVS (pagina 5). Inoltre rilevanti prestazioni da parte dell'amministrazione pubblica.

Prestazioni assicurative (selezione)

Misure di reinserimento

Misure mediche e professionali (tra cui consulenza professionale, prima formazione professionale, riqualificazione, collocamento professionale, aiuti sotto forma di capitale), misure d'integrazione per l'inserimento professionale, consegna di mezzi ausiliari. Durante le misure d'integrazione vige il diritto alle indennità giornaliere.

Rendita d'invalidità, rendita d'invalidità per figli

Rendita d'invalidità 100 % in CHF: min. 14 100, max. 28 200; rendita d'invalidità per figli 40 %.

Grado d'invalidità	Diritto a
min. 40 %	un quarto della rendita
min. 50 %	mezza rendita
min. 60 %	tre quarti della rendita
min. 70 %	rendita intera

Assegni per grandi invalidi assicurati che vivono in casa

Di grado lieve:	CHF	5 640 prestazione annuale
Di grado medio:	CHF	14 100 prestazione annuale
Di grado elevato:	CHF	22 560 prestazione annuale

Assegni per grandi invalidi assicurati che vivono in un ospizio

Di grado lieve:	CHF	1 416 prestazione annuale
Di grado medio:	CHF	3 528 prestazione annuale
Di grado elevato:	CHF	5 640 prestazione annuale

Supplemento per l'assistenza intensiva domestica per gli invalidi minorenni

Almeno 4 ore:	CHF	5 640 prestazione annuale
Almeno 6 ore:	CHF	11 280 prestazione annuale
Almeno 8 ore:	CHF	16 920 prestazione annuale

Contributo di assistenza

All'ora:	CHF 32.90
All'ora, per cure particolari:	CHF 49.40
Massimo per notte:	CHF 87.80

Prestazioni complementari dell'AVS e dell'AI

Obiettivo e scopo

Copertura del minimo vitale per i beneficiari delle rendite AVS/AI che vivono in Svizzera.

Prestazioni assicurative

Prestazioni in denaro

Prestazioni complementari annuali, che corrispondono alla differenza fra le spese riconosciute per legge e i redditi determinanti.

Nell'ambito delle spese riconosciute, il fabbisogno vitale generale per le persone che vivono all'interno di un'economia domestica è:

per persone sole	CHF 19290
per coppie coniugate	CHF 28935
per orfani	CHF 10080
per i/le primi/e figli/figlie, ciascuno/a	CHF 10080
per due altri/e figli/figlie, ciascuno/a	CHF 6720
per ogni altro/a figlio/figlia	CHF 3360

In linea di massima questi valori limite vengono aumentati dell'importo del premio cantonale medio per l'assicurazione malattia di base.

Prestazioni in natura

Accredito di spese di cura per malattia e invalidità, se non sono già coperte da un'assicurazione.

Finanziamento/contributi

Le prestazioni complementari sono finanziate dalla Confederazione e dai Cantoni.

Realizzazione

Il versamento delle prestazioni complementari avviene tramite i Cantoni. La domanda per la riscossione della prestazione va presentata all'agenzia della Cassa di compensazione cantonale nel luogo di domicilio (eccezione Canton ZH: Uffici comunali; Canton BS: Amt für Sozialbeiträge; Canton GE: Office cantonal des personnes âgées).

Prospettive

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno rinviato la mozione «Canone massimo di locazione compatibile nelle prestazioni complementari». Il Dipartimento federale dell'interno ha elaborato una bozza di progetto e un rapporto esplicativo per una procedura di consultazione. La data dell'entrata in vigore dipende dall'iter del dibattito parlamentare e non è per ora prevedibile prima del 2016.

Previdenza professionale per vecchiaia, invalidità e superstiti

Il tasso d'interesse minimo per il 2015 è dell' 1,75%. Per le prestazioni di uscita è in vigore un interesse di mora del 2,75%.

Obiettivo e scopo

Assicurare il tenore di vita abituale (unitamente alle prestazioni AVS/AI). Le disposizioni della LPP sono da intendere come prestazioni legali minime (pilastro 2a). In pratica vengono offerte soluzioni di previdenza più estese (pilastro 2b).

Persone assicurate

Obbligatoriamente

- I dipendenti con un salario superiore a CHF 21 150 (le persone fra i 18 e 24 anni unicamente per il rischio di decesso e d'invalidità; le persone aventi più di 24 anni anche per la costituzione del capitale di vecchiaia)
- I disoccupati con un'indennità giornaliera di almeno CHF 81.20 sono assicurati per il rischio di morte e d'invalidità

Facoltativamente

Gli indipendenti e, a determinate condizioni, i dipendenti non sottoposti all'obbligo assicurativo.

Base per il calcolo

Salario annuo coordinato = salario assicurato (corrisponde al salario AVS meno la deduzione coordinata di CHF 24 675).

Salario AVS da considerare:

- limite inferiore	CHF	21 150
- limite superiore	CHF	84 600

Salario coordinato:

- limite inferiore	CHF	3 525
- limite superiore	CHF	59 925

Per persone disoccupate,
salario giornaliero da considerare:

- limite inferiore	CHF	81.20
- limite superiore	CHF	324.90

Deduzione dell'importo di coordinamento dal salario giornaliero

Salario giornaliero coordinato:	CHF	94.75
- limite inferiore	CHF	13.55
- limite superiore	CHF	230.15

Finanziamento/contributi

La previdenza professionale per la vecchiaia obbligatoria è finanziata dai contributi degli assicurati e dei loro datori di lavoro. Tuttavia, la legge non fissa le aliquote dei contributi, ma unicamente gli accrediti di vecchiaia da accumulare sui conti di previdenza individuali dei singoli assicurati. Il capitale risparmiato servirà al finanziamento della rendita di vecchiaia al momento del pensionamento. Il datore di lavoro deve versare almeno la metà dei contributi totali. I regolamenti delle casse pensioni possono prevedere contributi unitari oppure contributi che dipendono dall'età degli assicurati.

Età	Accrediti di vecchiaia in % del salario assicurato
25 a 34	7,0 %
35 a 44	10,0 %
45 a 54	15,0 %
55 a 64/65	18,0 %

Il contributo LPP per i disoccupati ammonta al 2,5% del salario giornaliero coordinato ed è a carico, per metà ciascuno, della persona disoccupata e del fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione.

I contributi per la copertura del rischio, per il Fondo di garanzia e per le spese amministrative ammontano in tutto al 3-4% del salario assicurato. Contributi complessivi: mediamente circa il 16% del salario assicurato, risp. circa il 10% del salario AVS. I contributi individuali dipendono dall'età della persona assicurata e dal Regolamento dell'istituto di previdenza.

Prestazioni assicurative

Rendita di vecchiaia

6,8% dell'avere di vecchiaia disponibile all'inizio del diritto alle prestazioni della persona assicurata.

Rendita d'invalidità

6,8% della somma dell'avere di vecchiaia, al quale l'assicurato aveva diritto al momento dell'inizio del diritto alla rendita d'invalidità e degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti, fino all'età di pensionamento, 64 anni per le donne e 65 anni per gli uomini, senza interessi, calcolati sul salario assicurato all'inizio dell'invalidità.

Rendita per il coniuge superstite

Il 60 % della corrispondente rendita di vecchiaia o d'invalidità intera. La/il partner registrata/o è equiparata/o al vedovo.

Rendita per i figli

I figli di pensionati, invalidi o assicurati deceduti ricevono una rendita pari al 20 % della rendita di vecchiaia o d'invalidità.

Genere di prestazioni

Le prestazioni di vecchiaia, per superstiti e d'invalidità sono versate di regola sotto forma di rendite. La persona assicurata può richiedere che un quarto dell' avere di vecchiaia venga versato come indennità unica in capitale.

Adeguamento all'evoluzione dei prezzi

Nessun adeguamento delle rendite per superstiti e d'invalidità poiché l'indice del settembre 2014 è inferiore a quello del settembre 2011 (rendite in corso dal 2011), risp. inferiore agli indici da considerare degli anni 2008-2012 (rendite in corso prima del 2011). Il prossimo adeguamento non avrà luogo prima del 1° gennaio 2016 (rendite in corso dal 2012), risp. del 1° gennaio 2017 (rendite in corso dal 2011 o prima).

Proprietà d'abitazione

Nell'ambito delle disposizioni legali inerenti all'acquisto di proprietà di abitazioni tramite mezzi della previdenza professionale, la persona assicurata può avvalersi di parti della sua prestazione d'uscita per l'acquisto di proprietà di abitazioni. Inoltre essa può anche allo stesso scopo pignorare il proprio diritto alle prestazioni previdenziali in misura di tale importo. Se una persona preleva parti della propria prestazione d'uscita, allora le sue prestazioni previdenziali si riducono.

Prestazioni d'uscita

In caso di cambiamento del posto di lavoro, l' avere di vecchiaia viene trasferito al nuovo istituto di previdenza. La prestazione d'uscita deve essere versata con l'uscita dalla cassa pensioni. A partire da questa data, sulla prestazione devono essere calcolati gli interessi al tasso minimo previsto dalla LPP (1,75 %). Se la cassa pensioni non versa la prestazione d'uscita entro 30 giorni da quando è in possesso dei dati necessari, a partire da questo termine si devono calcolare gli interessi di mora secondo l'art. 7 OLP (2,75 %).

Divorzio

Divisione a metà della prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio o l'unione domestica registrata.

Riscatto nel pilastro 2b

Le disposizioni sul riscatto prevedono, per il calcolo della somma d'acquisto massima possibile, l'inclusione dell'eventuale avere risparmiato nel pilastro 3a. Va sempre chiarito se l'averne nel pilastro 3a eccede il valore massimo possibile associato all'anno di nascita della persona assicurata (vedi tabella riportata qui sotto).

L'importo eccedente viene detratto dalla somma d'acquisto possibile (vedi anche art. 60a della OPP 2). L'averne massimo possibile del pilastro 3a ammonta a:

Anno di nascita	Stato al 31.12. 2014	Stato al 31.12. 2015
1962 e precedenti	231 891	242 717
1963	222 186	232 842
1964	212 465	222 951
1965	203 117	213 440
1966	193 530	203 685
1967	184 312	194 305
1968	174 340	184 159
1969	164 327	173 970
1970	154 698	164 173
1971	145 144	154 452
1972	135 958	145 105
1973	126 896	135 885
1974	118 184	127 020
1975	109 722	118 410
1976	101 585	110 131
1977	93 567	101 973
1978	85 857	94 128
1979	78 209	86 345
1980	70 728	78 734
1981	63 292	71 169
1982	56 038	63 787
1983	48 764	56 385
1984	41 683	49 180
1985	34 522	41 894
1986	27 501	34 751
1987	20 497	27 624
1988	13 596	20 602
1989	6 739	13 625
1990	0	6 768

Per conteggi inferiori ad un anno, i valori vanno interpolati.

Se sono stati effettuati degli acquisti, le prestazioni risultanti non possono essere fruite sotto forma di capitale nei successivi tre anni. I prelievi anticipati attuati per la promozione delle abitazioni devono essere rimborsati prima di poter procedere ad effettuare acquisti volontari. Deve essere inoltre rispettata la limitazione degli acquisti in conformità a quanto previsto dall'art. 60b della OPP 2.

Prospettive

Nel quadro della riforma «Previdenza per la vecchiaia 2020» il tasso di conversione deve essere ridotto al 6,0% e si deve rinunciare al coordinamento del salario annuo. Compensazione della previdenza in caso di divorzio: il progetto di modifica del Codice civile è stato accettato dalla Commissione per le questioni giuridiche del Consiglio degli Stati.

Pilastro 3a (previdenza vincolata con privilegi fiscali)

Obiettivo e scopo

Incentivare la previdenza privata (in aggiunta a quanto previsto dai primi due pilastri). Fino ad un determinato importo i contributi del pilastro 3a sono deducibili dal reddito imponibile.

Forme di previdenza


Risparmio bancario e polizze assicurative. Deduzione massima annua acconsentita:

Anno di calcolo	Deduzione normale (con 2° pilastro)	Indipendenti (senza 2° pilastro)
	CHF	20 % del reddito dell'attività lucrativa, ma al massimo (in CHF)
1990	4 608	23 040
1991	4 608	23 040
1992	5 184	25 920
1993	5 414	27 072
1994	5 414	27 072
1995	5 587	27 936
1996	5 587	27 936
1997	5 731	28 656
1998	5 731	28 656
1999	5 789	28 944
2000	5 789	28 944
2001	5 933	29 664
2002	5 933	29 664
2003	6 077	30 384
2004	6 077	30 384
2005	6 192	30 960
2006	6 192	30 960
2007	6 365	31 824
2008	6 365	31 824
2009	6 566	32 832
2010	6 566	32 832
2011	6 682	33 408
2012	6 682	33 408
2013	6 739	33 696
2014	6 739	33 696
2015	6 768	33 840

Questa deduzione è ammessa sia per l'imposta federale diretta, sia per l'imposta cantonale sul reddito.

In caso di continuazione dell'attività lavorativa oltre l'età ordinaria di pensionamento AVS possono essere continuate contemporaneamente anche le forme di risparmio previdenziale previste dal pilastro 3a. La continuazione del risparmio previdenziale è possibile per un massimo di cinque anni oltre l'età ordinaria di pensionamento.

Rapporto tra i tre pilastri (rendite di vecchiaia)



Nel grafico sopra viene illustrata la rendita di vecchiaia in considerazione dell'adeguatezza del pilastro 2b.

Assicurazione contro la disoccupazione e indennità in caso d'insolubilità

Obiettivo e scopo

Adeguata compensazione della perdita di guadagno, prevenzione di possibili forme di disoccupazione incombente e lotta contro la disoccupazione esistente, come pure promozione dell'inserimento nel mercato del lavoro.

Persone assicurate

Tutti i lavoratori sottoposti all'obbligo contributivo AVS: le donne fino al 64° e gli uomini fino al 65° anno d'età e le persone senza attività lucrativa a determinate condizioni.

Base di calcolo dei contributi

- Contributo regolare: salario soggetto all'AVS: al massimo CHF 126 000
- Contributo di solidarietà: sulla quota parte del salario a partire da CHF 126 000

Salario assicurato

Salario soggetto all'AVS: al massimo CHF 126 000. Non sono assicurate le parti di salario sulle quali viene prelevato il contributo di solidarietà e sui salari derivanti da interventi sul mercato del lavoro finanziati dall'ente pubblico.

Finanziamento/contributi

Ogni volta annualmente il 2,2% del salario soggetto all'AVS fino ad un limite di CHF 126 000 e l'1% della quota parte del salario a partire da CHF 126 000 del salario soggetto all'AVS (contributo di solidarietà). Ognuno di questi contributi è a carico per metà del datore di lavoro e per metà del lavoratore. L'assicurazione viene finanziata anche tramite i proventi patrimoniali del Fondo di compensazione. La Confederazione partecipa inoltre alle spese per l'intermediazione e i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Esonero dall'obbligatorietà di versare contributi

- Nell'agricoltura, i membri della famiglia che collaborano col capoziaia e che sono considerati quali agricoltori indipendenti ai sensi della Legge federale sugli assegni familiari
- I salariati, dal 1° giorno del mese susseguente a quello del 64° compleanno per le donne e del 65° per gli uomini
- I datori di lavoro per la continuazione dei versamenti dei salari alle persone innanzi citate
- I disoccupati che ricevono l'indennità di disoccupazione, come pure la cassa disoccupazione per la corrispettiva quota del datore di lavoro

Prestazioni assicurative

Indennità in caso di disoccupazione

Ammontare:

- Indennità giornaliera (completa) dell'80 % del salario assicurato oltre ad assegni per i figli e formazione, nella misura in cui per il/la figlio/a non sussista già un altro diritto a percepire assegni
- Indennità giornaliera del 70 % per assicurati senza figli fino ai 25 anni, assicurati non invalidi e assicurati con un'indennità giornaliera completa di oltre CHF 140

Durata:

- Max. 200 indennità giornaliere (IG) (almeno 12 mesi di periodo contributivo, sotto i 25 anni, nessun figlio)
- Max. 260 IG (almeno 12 mesi di periodo contributivo e oltre i 25 anni)
- Max. 400 IG (almeno 18 mesi di periodo contributivo)
- Max. 520 IG (almeno 22 mesi di periodo contributivo e oltre i 55 anni o godimento di una rendita AI di grado AI superiore al 40 %)
- Max. 90 IG (esenzione dal pagamento dei contributi)

Tempo d'attesa: 0-120 giorni

Indennità in caso di disoccupazione parziale

80 % della perdita di guadagno computabile durante un massimo di 12 periodi di conteggio entro 2 anni.

Indennità in caso di intemperie

80 % della perdita di guadagno computabile durante un massimo di 6 periodi di conteggio entro 2 anni.

Indennità in seguito ad insolvenza del datore di lavoro

Pretese salariali relative agli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima dell'apertura del fallimento, come pure eventuali crediti di salario per prestazioni di lavoro dopo l'apertura del fallimento. Al massimo tuttavia CHF 10500 al mese.

Interventi sul mercato del lavoro

- Misure di formazione (corsi)
- Misure occupazionali, incl. rimborso dei costi agli organizzatori di misure occupazionali
- Misure speciali (contributi d'inserimento, contributo alle spese dei pendolari e ai residenti temporanei, sussidi per la formazione, incoraggiamento delle attività lucrative indipendenti)

Indennità perdita di guadagno / assicurazione maternità

Obiettivo e scopo

Copertura parziale della perdita di guadagno p.es. durante il servizio militare, il servizio di protezione civile e il servizio civile (indennità di perdita di guadagno, IPG) e la maternità (indennità di maternità).

Persone assicurate

Cfr. AVS (pagina 4).

Finanziamento/contributi

Contributi (base: AVS) e fondi provenienti dal Fondo di compensazione che regola l'IPG. Il contributo sul reddito da attività lucrativa è dello 0,5%. I contributi vengono riscossi in base ad una tavola scalare. Le persone che non esercitano un'attività lucrativa versano un contributo che varia da CHF 23 a CHF 1150 all'anno.

Beneficiari

Indennità di maternità

- Donne che al momento del parto sono impiegate, indipendenti o disoccupate
- Donne che al momento del parto percepiscono prestazioni d'indennità giornaliera a seguito d'incapacità lavorativa dovuta a malattia, infortunio o invalidità
- Donne che al momento del parto hanno un rapporto d'impiego, ma che a causa dell'esaurirsi dei diritti non usufruiscono della continuazione del versamento del salario o dell'indennità giornaliera

Prestazioni assicurate

Indennità di base in CHF al giorno:	
- Con attività lucrativa (CAL)	62-196
- CAL in servizio di avanzamento	111-196
- Senza attività lucrativa (NAL)	62
- NAL in servizio di avanzamento	111
- Militari in ferma continuata	
in fase di formazione di base	62
- Militari in ferma continuata fuori	
dalla formazione di base	vedi CAL/NAL
- Quadri in ferma continuata in fase	
di formazione di base	62
- Quadri in ferma continuata fuori dalla	
formazione di base	vedi CAL/NAL, min. però 91
Assegni per figli (in CHF per ogni figlio/a)	20
Indennità globale CAL/NAL (max. in CHF al giorno):	245/123 (172 in servizio di avanzamento)
Assegno per spese di custodia (in CHF al giorno)	
spese effettive da 20-67	
Assegno aziendale (in CHF al giorno)	67

Indennità di maternità

- Durata: 14 settimane (98 giorni) dopo il parto
- Ammontare dell'indennità giornaliera: 80% del reddito di lavoro medio conseguito prima del parto, al massimo CHF 196 al giorno

Assicurazione militare

Le rendite dell'assicurazione militare verranno adeguate il 1° gennaio 2015 all'andamento dei salari e dei prezzi (+1,0 % risp. +0,8 % per gli assicurati prima dell'età pensionabile AVS). Il prossimo adeguamento avrà luogo non prima del 1° gennaio 2017.

Obiettivo e scopo

Copertura per danni alla salute fisica e psichica dell'assicurato e per le dirette conseguenze economiche di tali danni.

Persone assicurate

Le persone che forniscono prestazioni personali alla Confederazione nell'ambito dei servizi di sicurezza o di pace. Sono assicurati il servizio militare e il servizio civile nonché il servizio nella protezione civile, interventi del Corpo svizzero di aiuto umanitario, azioni di mantenimento della pace e buoni uffici della Confederazione.

Finanziamento/contributi

I costi sono sostenuti dalla Confederazione nella misura in cui non siano coperti dai premi degli assicurati e dalle entrate derivanti da azioni di regresso.

Salario assicurato

Determinante è il salario soggetto all'AVS, al massimo CHF 150918 all'anno.

Prestazioni assicurative (selezione)

Principali prestazioni materiali:

- Trattamenti curativi (ambulatoriali, stazionari e semi-stazionari)
- Mezzi ausiliari
- Misure d'integrazione
- Spese di viaggio e di recupero

Principali prestazioni in denaro:

- Indennità giornaliera in caso d'incapacità lavorativa (80 % del salario assicurato)
- Rendita AI (in caso d'invalidità totale max. 80 % del salario assicurato)
- Prestazioni per superstiti (in % del salario assicurato): rendita per coniugi (40); rendita per coniugi divorziati (20); rendita per orfani di un genitore (15); rendita per orfani di entrambi i genitori (25); rendita per genitori (max. 20 ciascuno)
- Rendita per perdita dell'integrità: a seconda della gravità della menomazione in % dell'aliquota della rendita annuale (attualmente di regola CHF 20940)

Prospettive

Nell'ottobre 2010, il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sui risultati emersi dalla procedura di consultazione sulla revisione della Legge federale sull'assicurazione militare (LAM) ed ha deciso di sospendere la revisione della LAM fino a quando non sarà approvata dal Parlamento la revisione della Legge federale contro gli infortuni (LAINF).

Assicurazione infortuni

Obiettivo e scopo

Compensazione delle conseguenze economiche derivanti da infortuni professionali, malattie professionali, infortuni non professionali e prevenzione degli infortuni.

Persone assicurate

Obbligatoriamente

Infortuni professionali: tutti i dipendenti che lavorano in Svizzera. Infortuni non professionali: tutti i dipendenti che lavorano in Svizzera con un orario di lavoro settimanale di almeno otto ore presso un datore di lavoro.

Facoltativamente

Gli indipendenti ed i loro familiari che collaborano nell'impresa familiare.

Base per il calcolo dei premi

Il salario determinante per l'AVS è al massimo CHF 126'000 all'anno oppure CHF 10'500 al mese oppure CHF 346 al giorno.

Salario assicurato

Salario determinante soggetto all'AVS, al massimo CHF 126'000.

Finanziamento/premi

Assicurazione contro gli infortuni professionali

A carico del datore di lavoro: l'ammontare dei premi varia a seconda del rischio (ramo economico).

Assicurazione contro gli infortuni non professionali

Di regola a carico dei dipendenti: ammontare dei premi a seconda del ramo economico.

Prestazioni assicurative (selezione)

Principali prestazioni materiali:

- Trattamenti curativi (ambulatoriali e stazionari)
- Mezzi ausiliari
- Spese di viaggio, trasporto e salvataggio

Principali prestazioni in denaro (se non diversamente indicato, in % del salario assicurato):

- Indennità giornaliera (max. 80)
- Rendita AI (in caso d'invalidità totale max. 80) o indennità forfettaria
- Prestazioni per superstiti: rendita o indennità forfettaria per il coniuge (rendita: 40) e il coniuge divorziato (rendita: 20); rendita per orfani di un genitore (15); rendita per orfani di entrambi i genitori (25)
- Assegno per grandi invalidi: mens. CHF 692-2076
- Indennità per perdita dell'integrità: a seconda della gravità della menomazione una tantum max. CHF 126'000

Prospettive

Conformemente al messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 19 settembre 2014, l'assicurazione contro gli infortuni va in parte rivista: impedimento dei sovraindennizzati, coordinamento con la previdenza professionale e ancoraggio dell'assicurazione contro gli infortuni delle persone disoccupate.

Assicurazione malattia

Secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), nel 2015 i premi dell'assicurazione malattia obbligatoria aumenteranno per gli adulti mediamente del 4,0%. Sul sito web dell'UFSP (www.priminfo.ch) è disponibile un calcolatore dei premi che permette di comparare tutti i premi autorizzati dell'assicurazione di base.

Obiettivo e scopo

Assunzione dei costi di cura e d'assistenza medica in caso di malattia, d'infortunio (se non interviene l'assicurazione infortuni), come pure in caso di gravidanza.

Persone assicurate

Tutte le persone domiciliate in Svizzera o che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera.

Finanziamento/contributi

Contributi degli assicurati

Tutte le casse malattia devono richiedere lo stesso premio assicurativo a tutte le persone residenti nella stessa regione di premio all'interno dello stesso Cantone. Confederazione e Cantoni versano contributi per la riduzione dei premi di assicurati in condizioni economiche disagiate.

Partecipazione ai costi

Franchigia: importo fisso annuo, che in caso di sinistro deve essere preso a carico dall'assicurato; per adulti al minimo CHF 300. Si può scegliere fra CHF 500, 1000, 1500, 2000 e 2500. Quota parte a carico dell'assicurato: 10% fino ad un max. di CHF 700 della spesa eccedente la franchigia.

Riduzione dei premi

- Scelta di una franchigia maggiore
- Scelta limitata del medico e dell'ospedale mediante l'adesione ad uno studio medico collettivo denominato HMO oppure accettando di consultare dapprima sempre un medico di famiglia
- Esclusione della copertura infortuni per persone coperte dell'assicurazione contro gli infortuni

Prestazioni assicurative (selezione)

- Prestazioni mediche e chiropratiche; prestazioni della medicina complementare (provvisoriamente dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017)
- Misure di prevenzione
- Prestazioni particolari in caso di gravidanza
- Cure dentarie (molto limitate)
- Contributi ai costi di trasporto e di salvataggio
- Analisi e medicinali

Prospettiva

L'iniziativa per la creazione di una cassa malattia pubblica (cassa malattia unica) è stata rifiutata il 28 settembre 2014.

Assegni familiari

Obiettivo e scopo

Compensazione parziale dell'onere finanziario determinato dalla presenza di uno o più figli.

Beneficiari

Le persone che sono assicurate obbligatoriamente all'AVS e le persone che svolgono un'attività presso un datore di lavoro assoggettato all'obbligo di versare i contributi all'AVS.

Assegni familiari nell'agricoltura

Dipendenti agricoli: assegni familiari nell'importo minimo previsto dalla LAFam e assegno per l'economia domestica di CHF 100 al mese. Agricoltori, alpigiani autonomi che svolgono in questi settori la loro attività principale o la loro attività secondaria: assegni familiari nell'importo minimo previsto dalla LAFam.

Assegni familiari cantonali

Cantone	Assegni per i figli, importo mensile per figlio in CHF	Assegni di formazione, importo mensile per figlio in CHF	Limite d'età Limite d'età particolare ¹⁴	Indennità di nascita in CHF	Contributo alla CAF** cantonale in %	
					Datori di lavoro	Indipendenti
ZH*	200/250 ¹	250	16 20/25	–	1.20	1.20
BE**4	230	290	16 20/25	–	1.80	1.80
LU	200/210 ¹	250	16 20/25	1000 ^{2,8}	1.45	1.45
UR	200	250	16 20/25	1000 ²	1.70	0.50
SZ	210	260	16 20/25	1000 ¹⁰	1.50	1.50
OW	200	250	16 20/25	–	1.50	1.50
NW	240	270	16 20/25	–	1.50	1.50
GL*	200	250	16 20/25	–	1.40	1.40
ZG	300	300/350 ¹³	16 20/25	–	1.60	1.60
FR ⁴	245/265 ⁵	305/325 ⁵	16 20/25	1500 ²	2.35	2.35
SO*	200	250	18 20/25	–	1.40	1.40
BS	200	250	16 25/25	–	1.25	1.25
BL	200	250	16 25/25	–	1.35	1.35
SH	200	250	16 20/25	–	1.30	1.00
AR	200	250	16 20/25	–	1.60	1.60
AI*	200	250	16 20/25	–	1.70	1.70
SG*	200	250	16 20/25	–	1.40	1.00
GR	220	270	16 20/25	–	1.65	1.65
AG	200	250	16 20/25	–	1.35	1.35
TG	200	250	16 20/25	–	1.80	1.80
TI	200	250	16 20/25 ⁹	–	2.275	1.10
VD**4	230/370 ⁵	300/440 ⁵	16 20/25 ^{12,16}	1500 ^{2,6}	2.275	1.60
VS*	275/375 ⁵	425/525 ⁵	16 20/25 ¹⁶	2000/3000 ^{2,7}	3.10 ¹⁵	1.70
NE ⁴	220/250 ⁵	280/330 ⁵	16 20/25	1200 ^{2,11}	2.10	2.10
GE*	300/400 ⁵	400/500 ⁵	16 20/25 ¹²	2000/3000 ^{2,3}	2.30	2.30
JU	250	300	16 25/25	850 ²	2.80	2.80

* Al momento della messa in stampa non erano ancora disponibili i dati per il 2015. Sono perciò indicati i dati del 2014.

** Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari

Annotazioni

- 1 La prima voce vale per i figli fino ai 12 anni, la seconda per i figli oltre i 12 anni.
- 2 È versato pure in caso d'adozione.
- 3 La seconda voce vale a partire dal terzo figlio.
- 4 L'ufficio competente può decidere l'assegnazione di prestazioni più elevate.
- 5 Il primo importo è valevole per i primi due figli, il secondo per il terzo e per ogni figlio successivo.
- 6 In caso di parti plurigemini, risp. adozioni plurime, l'assegno di nascita viene raddoppiato. A GE, l'assegno viene raddoppiato a partire dal/dalla terzo/a figlio/a.
- 7 La seconda voce vale per ogni figlio in caso di parti plurimi o di adozioni plurime.
- 8 Assegno di nascita soltanto per i figli nati in Svizzera ed iscritti in un registro di nascita svizzero.
- 9 Per i figli portatori di handicap in formazione speciale e per i figli in formazione in Svizzera.
- 10 Gli assegni per la nascita di un figlio vengono versati solo per bambini registrati nei registri delle nascite svizzeri, la cui madre ha il domicilio legale in Svizzera.
- 11 L'assegno per la nascita di un figlio è previsto solo per bambini che risultano registrati in un registro delle nascite svizzero.
- 12 I figli inabili al lavoro ricevono fra i 16 e i 20 anni l'assegno di formazione professionale.
- 13 La prima voce vale per i figli fino ai 18 anni, la seconda per i figli oltre i 18 anni.
- 14 Il primo limite concerne i figli incapaci al lavoro (ZH: con capacità lavorativa ridotta), il secondo i figli che frequentano i corsi di formazione.
- 15 I dipendenti devono versare lo 0,3% in più.
- 16 Figli/figlie in fase di formazione, con età inferiore ai 16 anni, ricevono l'assegno di formazione.

Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

La LPGA unifica concetti e procedure all'interno del diritto delle assicurazioni sociali (ad eccezione della previdenza professionale), coordina le prestazioni fra loro e regola il regresso verso terzi. La legge prevede tra l'altro che l'unione domestica registrata di coppie omosessuali sia equiparata al matrimonio, che lo scioglimento in via giudiziale sia equiparato al divorzio e che la persona superstite in caso di decesso del/della partner sia equiparata al vedovo. Questa legge è applicabile quando e nella misura in cui le singole leggi riguardanti l'assicurazione sociale lo prevedano.

Accordi bilaterali

L'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la Comunità Europea non verrà esteso al nuovo Stato membro, la Croazia, in relazione all'ampliamento dell'Unione Europea del 1° luglio 2013. I regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 non sono perciò applicabili nei rapporti tra la Svizzera e la Croazia.

L'accesso facilitato dal 1° luglio 2014 dei cittadini croati al mercato del lavoro svizzero non cambia nulla per quanto riguarda i rapporti bilaterali nel campo della sicurezza sociale. Fino all'estensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone rimane applicabile il già esistente accordo sull'assicurazione sociale tra la Svizzera e la Croazia.

Riassunto delle assicurazioni sociali

	Salario assicurato	Contributi		Prestazioni
LAVS	Per il calcolo della rendita: fino ad un max. di CHF 84600 Per il calcolo dei contributi: illimitato	Salariati Indipendenti	8,4 % 7,8 %	Rendite di vecchiaia, rendite complementari, rendite per figli, rendite per vedove e vedovi, rendite per orfani, assegno per grandi invalidi, mezzi ausiliari
LAI	Come per l'AVS	Salariati Indipendenti	1,4 % 1,4 %	Misure d'integrazione, rendite d'invalidità, rendite complementari e per figli, assegno per grandi invalidi, contributo d'assistenza
LPC				Contributi a complemento delle rendite AVS ed AI commisurati al bisogno
LPP	Salario AVS dedotti CHF 24 675 AI minimo CHF 3525	A seconda del Regolamento della cassa pensioni		Prestazioni di vecchiaia, rendite coniugi, rendite per orfani e rendite d'invalidità, rendite per figli/figlie in caso di vecchiaia e invalidità
LADI	Salario soggetto all'AVS fino ad un massimo di CHF 126000	2,2 % per le componenti del salario fino a CHF 126000; 1 % per le componenti del salario a partire da CHF 126001 (contributo di solidarietà)		Indennità di disoccupazione, indennità di disoccupazione parziale, indennità per intemperie e indennità per insolvenza, provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, consulenza e intermediazione
LIPG	Come per l'AVS e l'AI	Salariati Indipendenti	0,5 % 0,5 % (al 31 dicembre 2015)	Indennità giornaliera (in caso di IPG: incl. assegni per i figli) come pure in caso di IPG: assegno per le spese di custodia, assegni aziendali
LAM	AI massimo CHF 150918	Confederazione, nella misura in cui non siano coperte da premi degli assicurati e da entrate derivanti da azioni di regresso		Prestazioni in natura (p.es. trattamento curativo, mezzi ausiliari), prestazioni in denaro (p.es. indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa, prestazioni per superstiti, rendita d'invalidità e rendita per perdita d'integrità)
LAINF	AI massimo CHF 126000	Secondo il settore d'attività, la categoria ed il grado di rischio dell'impresa		Prestazioni in natura (p.es. trattamento curativo, mezzi ausiliari), prestazioni in denaro (p.es. indennità giornaliera, prestazioni per superstiti, rendita d'invalidità, assegno per grandi invalidi e indennità per perdita d'integrità)
LAMal		Contributo pro capite a dipendenza della cassa malattia, del Cantone e della regione di domicilio		Assunzione dei costi di cura e d'assistenza medica
LAFam/ LAF		A seconda del Cantone dallo 0,5 % al 3,4 % della somma salariale		Assegni per figli/figlie in fase di formazione, se del caso assegni di nascita e d'adozione, assegno per l'economia domestica (agricoltura)

Fonti legislative

LAVS	Legge federale sull'assicurazione vecchiaia e superstiti	20.12.1946
LAI	Legge federale sull'assicurazione invalidità	19.06.1959
LPC	Legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI	06.10.2006
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per vecchiaia, invalidità e superstiti	25.06.1982
FLFP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per vecchiaia, superstiti e invalidità	17.12.1993
OPP 2	Ordinanza del Consiglio federale sulla previdenza professionale per vecchiaia, invalidità e superstiti	18.04.1984
OPP 3	Ordinanza del Consiglio federale sul diritto di deduzione fiscale per i contributi delle forme riconosciute per la previdenza	13.11.1985
LADI	Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza	25.06.1982
LIPG	Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità	25.09.1952
LAM	Legge federale sull'assicurazione militare	19.06.1992
LAINF	Legge federale sull'assicurazione infortuni	20.03.1981
LAMal	Legge federale sull'assicurazione malattia	18.03.1994
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali	06.10.2000
LUD	Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali	18.06.2004
LAFam	Legge federale sugli assegni familiari Leggi cantonali sugli assegni familiari	24.03.2006
LAF	Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura	20.06.1952

Libera è un'offerente svizzera leader nell'ambito della consulenza e amministrazione di istituti di previdenza. Fanno parte delle sue competenze principali: attività di esperti, consulenza di tecnica attuariale, consulenza giuridica, gestione dell'amministrazione di casse pensioni, gestione tecnica e amministrativa, contabilità finanziaria e contabilità titoli, stesura di bilanci secondo standard contabili internazionali e Investment Consulting.